



COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE DI APPROVAZIONE SCHEMI
RENDICONTO 2019

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

RIFERIMENTI FONDAMENTALI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene infatti a consuntivo, un significato simile a quello attribuito all'inizio dell'esercizio alla relazione previsionale e programmatica, la quale costituisce il principale documento di bilancio con il quale il consiglio comunale indirizza e programma l'attività dell'ente. Si riporta di seguito il testo dell'*art. 151 del TUEL 267/2000 "Principi generali"*:

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

- a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
- b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, qa quest'anno in base all'art. V 107, comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che a seguito della situazione di emergenza per covid-19 è stato differito alla data del 31 maggio 2020 il termine e per l'approvazione in sede consiliare del rendiconto 2019

Ed inoltre, per quanto concerne la ridesti destinazione dell' avanzo:

"1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della

determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di

bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate

Il Consiglio Comunale di Salcedo ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con provvedimento n. 30 del 19.12.2018, esecutivo.

L'approvazione del Conto Consuntivo è il naturale momento di riscontro della possibilità finanziaria di tradurre obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti.

Successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 sono state apportate al Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi, tutti esecutivi:

- deliberazione di G.C. n 02 del 22/02/2019 (Provvedimento n 1)
- deliberazione di G.C. n. 06 in data 08/03/2019 (Riaccertamento dei Residui);
- deliberazione di C.C. n. 14 in data 13/06/2020 (Provvedimento 2)
- deliberazione di C.C. n. 17 in data 31/07/2020 (Provvedimento n 3)
- deliberazione di C.C. n. 27 in data 28/09/2019 (Provvedimento n 4)
- deliberazione di C.C. n. 31 in data 18/11/2019 (Provvedimento n 5)

L'Avanzo di Amministrazione, di €72.041,57 risultante dall'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2019;

PREVALENTI DATI CONTABILI.

Si riportano di seguito i dati contabili relativi all'anno 2019 e distinti in riferimento alle ENTRATE ed alle SPESE:

ENTRATE:

- Il Comune di Salcedo con deliberazione di C.C. n. 30 del 19/12/2018, esecutiva, ha riconfermato le aliquote dell'IMU per l'anno 2019. Nell'esercizio finanziario 2019 l'IMU è stata accertata in €120.919,56
- Arretrati IMU da accertamenti €421,76

- Con deliberazione di C.C. n. 30 del 19/12/2018 sono state riconfermate le aliquote e detrazioni della componente TASI per l'anno 2019. Nell'esercizio finanziario 2019, la TASI è stata accertata in €11.049,36

- Arretrati TASI da accertamenti €0,00
- Con deliberazione di C.C. n. 29 del 19/12/2018 è stato approvato il Piano finanziario e le tariffe per la componente TARI per l'anno 2019. Nell'esercizio finanziario 2019, la TARI è stata accertata in €95.000,00; TARI da accertamenti €4.792,00
- Con deliberazione di G.C. n. 05 del 22/03/2007 è stato approvato il regolamento e determinata l'addizionale comunale IRPEF dello 0,7%. (D. Leg.vo 28/09/1998 n. 360) confermata con deliberazione di C.C.. n. 30 del 19.12.2018 per il 2019. Nell'esercizio finanziario 2019 è stata accertata in €92.300,00;
- La TOSAP riscossa nel 2019 è stata di €2.598,00;
- I trasferimenti statali per il finanziamento del bilancio, annualmente in riduzione, sono stati accertati per l'anno 2019 come segue:
Fondo di solidarietà €201.579,97
Contributo investimento bilancio €9,71
Altri contributi statali €900,63

SPESE

SPESE CORRENTI

Analizzando la parte corrente del conto si possono rilevare i dati dei servizi più significativi per il Comune ed il loro rapporto costo-proventi.

Il servizio del trasporto scolastico, che viene effettuato da terzi ha comportato una spesa complessiva di €70.039,16. L'entrata ammonta a €15.617,82 pari al 22,30%.

Le spese del personale dipendente sono state di € 197.700,96

- è confermata l'indennità ai Responsabili di Area;
- Il Comune risulta convenzionato per il segretario comunale con il Comune di Marostica fino al 31/08/2019 ; mentre a partire dal 01/09/2019 con segretario a scavalco.
- per l'anno 2019 la spesa ammonta ad €9.842,66 al quale va aggiunto il fondo di mobilità spettante all'Agenzia Segretari pari ad €600,00

Inoltre sono state impegnate ed in parte pagate le seguenti somme:

Trasferimenti all'unione montana:

- Personale servizio sociali domiciliari dal 01/01/2019 al 31/12/2019 €2.075,34
- Personale protezione civile anno 2019 €50,45

- Contributo Gruppo Protezione civile €500,00
- Quota €2,00 per abitante totale €2.068,00
- Spese per servizi domiciliari e sociali €2.411,92
- Trasf per contrib ULSS servizi sociali €25.405,38

Altre spese rilevanti

- Contributo per feste nazionali (4 Novembre –25 Aprile) €700,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale possono essere rilevate le seguenti:

Pensilina edificio centro eco-museale a servizio uff postale €2.910,92

Illuminazione vialetto centro eco-museale €2.928,00

Sistemazione tetto copertura loculi cimiteriali €50.000,00

Riasfaltatura e sistemazione strade comunali €39.999,99

QUADRO RISSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE FINANZIARIA	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
- Fondo di cassa al 1° gennaio			195.357,67
- RISCOSSIONI	46.049,34	744.330,00	790.379,34
- PAGAMENTI	132.534,90	716.154,21	848.689,11
- FONDO DI CASSA al 31 dicembre			137.047,90
- PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
- RESIDUI ATTIVI	40.046,16	80.364,09	120.410,25
- RESIDUI PASSIVI	47.315,08	138.101,50	185.416,58
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		72.041,57

- di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019.	8.418,00
Accantonamento indennità fine mandato Sindaco	824,00
Oneri di urbanizzazione da restituire per decadenza termini	36.130,00
Fondo produttività anno 2019	3.600,00
Totale parte accantonata (B)	48.972,00
Parte vincolata	
Somma da entrate perequative con destinazione di legge	17.065,00
Totale parte vincolata (C)	17.065,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.004,57

CONTO DEL PATRIMONIO

Totale dell'attivo €2.623.263,30

Totale del passivo €2.623.263,30

CONTO ECONOMICO

NOTA CONCLUSIVA

Si dà atto che, dalla documentazione allegata al Conto Consuntivo del 2019 non risultano superati i parametri di deficit strutturale di cui all'art. 45, 6 comma, del D. Lgs. N. 504/1992.